SENATO DELLA REPUBBLICA

- X LEGISLATURA —

N. 2659

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO e POLLICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1991

Previsione del reato di tortura nel codice penale

Onorevoli Senatori. – La tortura, quale espressione delle pulsioni distruttive e dell'aggressività presenti negli esseri umani, costituisce un male particolarmente diffuso, sebbene oggi rivesta un significato diverso rispetto a quanto avveniva nel passato, quando era ammessa ed usata come «mezzo di prova» nei processi penali, ovvero come «giusta» punizione per determinati reati.

In epoca moderna, nessun governo ammette ufficialmente di torturare o di compiere altre gravi violazioni dei diritti umani, sebbene alcuni funzionari tentino, in via di fatto, di giustificare «eccezionalmente» tali abusi in nome di un «benessere superiore». Così, la tortura non è più (naturalmente)

prevista nei codici degli Stati; tuttavia è, in via non ufficiale, esercitata nei processi penali, o al di fuori dell'attività giurisdizionale, ed ha costituito una deviazione patologica in Paesi essenzialmente democratici (quali la Francia, l'Inghilterra ed anche l'Italia, talvolta scenario di processi contro poliziotti accusati di aver torturato alcuni terroristi).

Il divieto della tortura è stato dichiarato in diversi atti internazionali generali; in tale contesto, risulta significativa la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, ove all'articolo 5 la proibizione della tortura trova una chiara ed esplicita menzione, pur rappresentando ancora una semplice raccomandazione agli Stati. Si deve giunge-

re al 19 dicembre 1966, con l'adozione del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, per avere un primo atto vincolante – ma non adeguatamente efficace sul piano del controllo del rispetto da parte degli Stati – che pone tra i suoi obiettivi specifici anche la protezione dei diritti umani dei detenuti (articolo 10, paragrafo 1: «Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana»).

In seguito, la consapevolezza della diffusione della tortura in numerosi Paesi ha contribuito alla stesura di una Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalla tortura e da ogni trattamento crudele, inumano e degradante. Questo atto è stato approvato dall'Assemblea generale dell'ONU il 9 dicembre 1975.

Per la prima volta, è contenuta una definizione della tortura quale «oltraggio alla dignità umana», a cui seguono disposizioni che sanciscono, tra l'altro, l'obbligo per lo Stato di adottare effettive misure per impedirne la pratica.

A seguito di tali principi, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite giungeva – il 10 dicembre 1984 e dopo sette anni di negoziati – ad adottare per acclamazione la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti; tale Convenzione (entrata in vigore il 26 giugno 1987) rappresenta il primo accordo internazionale generale riguardante questa materia ed il Parlamento italiano (legge 3 novembre 1988, n. 498) ha autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificarla.

L'articolo 4 di questo atto obbliga gli Stati contraenti a rendere tutti gli atti di tortura «passibili di pene adeguate che tengano conto della loro gravità», dopo avere statuito che «ogni Stato parte vigila affinchè tutti gli atti di tortura vengano considerati quali trasgressioni nei confronti del suo diritto penale».

D'altra parte, «sarebbe atto di ipocrisia se ritenessimo che essa serva soltanto per esportare un principio già attuato nel nostro Paese. Si muore nelle caserme dei carabinieri; si muore nei commissariati di Pubblica sicurezza e poi si scopre che si è morti di polmonite; non si puniscono atti di tortura; spesso nei processi emergono fatti che sono di tortura; spesso nelle sentenze emesse dal nostro Paese si legge che vi sono stati maltrattamenti, tuttavia si dice che le cose riferite dalla persona sottoposta a tali maltrattamenti sono pur vere, perchè altrimenti non le avrebbe dette.

Purtroppo, quindi, dobbiamo ancora attuare le norme contenute in questo trattato internazionale, alcune delle quali, ad esempio, prevedono l'obbligo di insegnare agli agenti di Pubblica sicurezza, ai carabinieri e... ai magistrati, cioè alle persone che hanno la responsabilità di altre persone private della loro libertà personale, che quello in oggetto è un principio assolutamente inderogabile...» (intervento dell'onorevole Mellini alla Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1988).

A livello europeo, comunque, l'unico atto che disciplina la prevenzione e la repressione della tortura è rimasta, a lungo, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata dall'Italia ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848), ove l'articolo 3 sanciva che «nessuno può essere sottoposto a tortura nè a pene o trattamenti inumani o degradanti». Il significato e la rilevanza di questa disposizione sono collegati al fatto che tale Convenzione è il primo atto internazionale in cui viene statuita l'inderogabilità di norme che vietano la tortura, anche in caso di circostanze eccezionali, quali una guerra o un pericolo grave per la nazione.

Nel corso degli anni, l'evoluzione storicosociale ha determinato una più spiccata sensibilità nei confronti dei diritti umani, ampliando così l'àmbito di applicazione della tutela della Convenzione in oggetto; in tal senso, risulta emblematico il ricorso presentato contro la Repubblica federale tedesca da parte di una transessuale (che non riusciva ad ottenere il riconoscimento del nuovo *status*), per cui è stato affermato che anche il profondo disagio causato, per

esempio, da difficoltà amministrative può delineare una forma di trattamento degradante.

Tuttavia, in particolari situazioni sociali (ad esempio, durante gli anni del terrorismo) le esigenze degli Stati, o meglio della ragion di Stato, hanno prevalso sui diritti individuali; di conseguenza, si sono giustificati comportamenti assai rigidi soprattutto nei confronti dei detenuti, in un quadro in cui ha prevalso l'esigenza di un preciso e costante controllo.

Finalmente, il 26 novembre 1987 è stata adottata a Strasburgo la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, con Annesso (ratificata in Italia ai sensi della legge 2 gennaio 1989, n. 7), che ha tradotto in norme puntuali quanto previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rafforzando, mediante sopralluoghi, la protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti delle persone «private di libertà».

Il diffondersi della tortura negli Stati moderni ha suscitato, nell'opinione pubblica, un'eco adeguata, che deve essere concretamente trasferita in meccanismi «istituzionali»; anche l'azione dei giudici statali è insostituibile per reagire, sul piano del diritto, a varie forme di violenza, ma occorre considerare preliminarmente che, in virtù della natura self-executing dell'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, si potrebbe ritenere vigente nell'ordinamento interno il divieto di sottoporre chiunque a tortura o trattamenti inumani o degradanti. In tale ambito, e secondo un orientamento della Corte costituzionale, «persino in un'ipotesi di inesistenza del cosiddetto ordine di esecuzione d'un trattato» (con legge) e, quindi, solo in virtù del principio pacta sunt servanda ex articolo 10, primo comma, della Costituzione, gli organi interni giudiziari e amministrativi dovrebbero adoprarsi a rinvenire nel proprio ordinamento norme o principi (o criteri guida) di adattamento ordinario al disposto convenzionale, fino a considerare abrogata, ad esempio, una norma del codice di procedura penale relativamente a quei suoi effetti che contrastino con tale disposto, allorchè vi siano misure legittimate da non importa quali contenuti del diritto statale che, almeno «per parti», si possano «o ritenere applicative» del trattato «o adottare proprio in relazione agli impegni con esso assunti».

Con la ratifica di detta Convenzione come abbiamo già osservato nella seduta del 20 ottobre 1988 - «non possiamo pensare che la tortura riguardi altri, lontani da noi, e che per l'Italia, come se fosse indenne da questa pratica, sia facile approvare questa Convenzione. Non è così: la tortura è uno strumento usato da Stati e da gruppi di persone; perchè quando si sequestra si fa un atto di tortura, ma anche quando lo Stato tiene le persone in condizioni che violano l'articolo 1 della Convenzione ...siamo di fronte alla tortura; ed in questo caso il fatto è ancora più grave, perchè compiuto dall'Italia, da un Paese democratico in cui il diritto dovrebbe regnare.

E violazioni ancora ci sono quando non si rispetta quanto è detto nell'articolo 16 della Convenzione, e cioè che ogni Stato si impegna a proibire in ogni territorio sottoposto alla sua giurisdizione altri atti che costituiscano pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che non siano atti di tortura (come definiti all'articolo 1), ma che sono comunque compiuti da un agente della funzione pubblica; e questi atti, per quanto riguarda il nostro Paese, sono tanti, contro i bambini e contro gli anziani, nei luoghi di assistenza, per esempio.

Allora io credo che questo voto debba rappresentare anche per noi un impegno a rispettare di più, anche nel nostro Paese, delle regole che vogliamo che siano rispettate nei Paesi che sono sulla bocca di tutti noi, nella nostra mente, nel nostro ricordo, perchè abitualmente usano la tortura o gli strumenti assimilabili alla tortura; ma il confine anche qui tecnologico per passare dalla contenzione alla tortura è molto sottile e, quindi, anche per noi questo diventa un monito, nel senso che questa

non è una ratifica facile, ma dev'essere una ratifica consapevole di nuovi impegni» (cfr. intervento del senatore Corleone nella seduta dell'Assemblea del 20 ottobre 1988, in sede di dichiarazione di voto sul disegno di legge «Ratifica ed esecuzione della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984»).

Di qui la rilevanza da attribuire alla Convenzione dell'ONU, che, imponendo agli Stati contraenti di innovare il proprio ordinamento penale, giustifica la necessità del presente disegno di legge, il cui obiettivo principale è l'introduzione, nel nostro ordinamento penale, di una nuova figura di reato, rubricato come «tortura» ed inserito, a buon diritto, nel capo relativo ai delitti «contro la vita e l'incolumità individuale».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al capo I del titolo XII del libro secondo del codice penale è preposto il seguente:

«Capo 0I. - DEL DELITTO DI TORTURA.

Art. 574-bis. - (Tortura). - Il pubblico ufficiale che infligge ad una persona dolore o sofferenze fisiche o mentali al fine di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, ovvero di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, ovvero infine per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, è punito con la pena della reclusione da tre a sette anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale che istiga altri a commettere il fatto previsto dal primo comma ovvero autorizza espressamente o tacitamente altri a commetterlo».